



## DELIBERAZIONE

n. 508

del 18-3-2021

## O G G E T T O

Contratti per attività di consulenza a pagamento in Cardiocirurgia, Chirurgia Pediatrica, Fisica Sanitaria, Neurochirurgia, e Radioterapia ai sensi dell'art. 117 c.2. lett. a) del CCNL dell'Area Sanità del 19.12.2019 con l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana".  
Rinnovo anno 2021.

Proponente: Direzione Amministrativa di Ospedale - (DAO)  
Anno Proposta: 2021  
Numero Proposta: 643

Il Direttore della U.O.C. “Direzione Amministrativa di Ospedale” riferisce che:

L’Azienda U.L.SS. n. 7 “Pedemontana”, con nota prot. n. 112831 del 23 novembre 2020, agli atti, ha chiesto, tra l’altro, alla scrivente Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” il rinnovo per l’anno 2021 dei seguenti contratti di consulenza, in scadenza al 31 dicembre 2020:

- Cardiocirurgia
- Chirurgia Pediatrica
- Fisica Sanitaria
- Neurochirurgia
- Radioterapia

Su tali richieste sono stati acquisiti, agli atti, i pareri favorevoli dei Direttori delle UU.OO.CC. di competenza e del Direttore di Direzione Medica del Distretto Est di questa Azienda U.L.SS.

La Regione Veneto - con nota prot. n. 51187 del 3 febbraio 2021 - ha autorizzato la prosecuzione dei contratti, secondo quanto stabilito dal Protocollo di Intesa sulle linee guida di cui all’allegato A) della D.G.R.V. n. 866/2015, in Cardiocirurgia, Chirurgia Pediatrica, Fisica Sanitaria, Neurochirurgia e Radioterapia fino al 31.12.2021.

Si rappresenta al riguardo come le attività di consulenza oggetto della presente delibera di rinnovo rientrino fra quelle disciplinate dall’art. 117 co. 2 lett. a) del del C.C.N.L. dell’Area Sanità del 19/12/2019 nonché dall’art. 34 - Attività di Consulenza e di Consulto - del vigente Regolamento Aziendale approvato con deliberazione n. 219 del 19 febbraio 2020, che disciplina l’attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario.

Come indicato dall’allegato A) della D.G.R.V. n. 866 del 13.07.2015 per le attività di consulenza in argomento, l’Azienda U.L.SS. n. 7 corrisponderà all’Azienda U.L.SS. n. 8 la tariffa oraria pari a € 113,76 così suddivisa:

- 95% compenso consulenti pari ad € 100,00 ora (ex art. 117 comma 3 CCNL 2019)
- 5% trattenuta che affluisce all’Azienda di appartenenza pari ad € 5,26
- 8,5% IRAP su compenso consulente a carico dell’Azienda sanitaria richiedente pari a € 8,50

L’Azienda U.L.SS n. 7 Pedemontana è tenuta altresì al rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo il criterio individuato nell’importo forfettario di € /km 0,16 così come disposto dalla circolare regionale del 4 ottobre 2017 prot. n. 414670.

In ragione di quanto esposto, si propone di approvare il rinnovo dei contratti in Cardiocirurgia, Chirurgia Pediatrica, Fisica Sanitaria, Neurochirurgia e Radioterapia fino al 31.12.2021, alle medesime condizioni e termini degli anni precedenti, tra l’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” e l’Azienda U.L.SS. n. 7 “Pedemontana”, così come precisato nei disciplinari allegati al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale”.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

## IL DIRETTORE GENERALE

### DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, il rinnovo alle medesime condizioni e termini degli anni precedenti, fino al 31/12/2021, dei seguenti contratti di consulenza tra l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" e l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana" così come specificato nei disciplinari che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale:
  - Cardiocirurgia
  - Chirurgia Pediatrica
  - Fisica Sanitaria
  - Neurochirurgia
  - Radioterapia
2. che le somme da introitare troveranno riferimento nel bilancio sanitario anno 2021 da contabilizzare nel conto di ricavo n. 5108000035 "*consulenze sanitarie verso ASL*";
3. di incaricare la Direzione Amministrativa di Ospedale di adempiere per ogni atto consequenziale inerente i contratti di consulenza e l'U.O.C. Gestione Risorse Umane per l'inserimento dei compensi nelle relative voci stipendiali dei consulenti interessati;
4. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo f.f.  
(App.to dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario  
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE  
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

---

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 19-3-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

---

Copia del presente atto viene inviato in data 19-3-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI  
DELL'UOC AFFARI GENERALI

**CONTRATTO PER ATTIVITA' DI CONSULENZA**

**IN CARDIOCHIRURGIA**

**TRA**

**l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"**, di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8",  
con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita  
IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Maria  
Giuseppina Bonavina (nata a Palmi (RC) il 19/05/1957 Cod. Fisc.  
BNVMGS57E59G288F);

**E**

**l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana"**, di seguito denominata anche U.L.SS. n. 7,  
con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice  
fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dr. Carlo  
Bramezza (nato a Treviso il 4/05/1967 Cod. Fisc. BRMCRL67E04L407D);

**PREMESSO CHE**

- l'U.L.SS. n. 7 ha manifestato con specifica richiesta all'U.L.SS. n. 8 la  
volontà di avvalersi, anche per l'anno 2021, della collaborazione del proprio  
personale medico con rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno indeterminato  
dell'U.O.C. di Cardiocirurgica per l'attuazione dei compiti inerenti le finalità  
istituzionali;

- la Regione Veneto con nota prot. n. 51187 del 3 febbraio 2021 ha  
autorizzato la prosecuzione del rapporto di collaborazione, fino al 31 dicembre  
2021, secondo quanto stabilito dal Protocollo di Intesa sulle linee guida di cui  
all'allegato A) della D.G.R.V. 13 luglio 2015 n. 866;

- l'attività di consulenza in argomento rientra fra quelle disciplinate dall'art.  
**117 c. 2. lett. a) del CCNL dell'Area Sanità del 19/12/2019** nonché dall'art. 34 -

	Attività di consulenza e consulto del vigente Regolamento Aziendale sulla disciplina	
	dell'attività libero professionale intramuraria, approvato da ultimo con deliberazione	
	n. 219 del 19.02.2020;	
	- l'U.L.SS. n. 8 ha verificato la disponibilità dei "Consulenti" che svolgeranno	
	dette attività a favore dell'U.L.SS. n. 7, a fronte di specifici compensi, al di fuori	
	dell'orario di lavoro nelle forme previste dal Regolamento aziendale per la	
	disciplina della Attività Libero-Professionale e compatibilmente con gli impegni	
	istituzionali.	
	<b>TUTTO CIO' PREMESSO</b>	
	<b>SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE</b>	
	<b>Articolo 1 - Oggetto</b>	
	L'U.L.SS. n. 8, avvalendosi del proprio personale medico con rapporto di lavoro	
	esclusivo, garantisce all'U.L.SS. n. 7 la consulenza cardiocirurgica per l'attuazione	
	dei compiti inerenti le finalità istituzionali.	
	<b>Articolo 2 – Obbligazioni dell'U.L.SS. n. 8</b>	
	Le attività di consulenza svolte dal personale medico dell'U.O.C. di Cardiocirurgia	
	di Vicenza avverranno al di fuori dell'orario di lavoro e compatibilmente con gli	
	impegni di servizio e si svolgeranno come di seguito specificato:	
	a) DISTRETTO 1 - presso la S.C. di Cardiologia dell'Ospedale S. Bassiano (ex	
	U.L.SS. n. 3) mediante n. 48 accessi annui programmati della durata non superiore a	
	n. 3 ore ciascuno escluso il tempo necessario per la trasferta, fatta salva eventuale	
	diversa esigenza.	
	b) DISTRETTO 2 - presso l'Unità Operativa di Cardiologia dell'Ospedale Santorso	
	(ex U.L.SS. n. 4) la consulenza sarà effettuata, per casi urgenti riferiti a pazienti non	
	trasportabili, previa richiesta sottoscritta del Responsabile dell'U.O.C. di	

	Cardiologia e del Direttore Medico dell'Ospedale mediante n. 30 accessi annui della	
	durata non superiore a n. 4 ore ciascuno escluso il tempo necessario per la trasferta.	
	<b>Articolo 3 – Modalità di esecuzione</b>	
	L'attività erogata in attuazione del presente contratto costituisce, per i Consulenti	
	dell'U.L.SS. n. 8, attività aziendale a pagamento e i relativi compensi introitati e	
	pagati dall'U.L.SS. n. 8 saranno assimilati al regime fiscale del lavoro dipendente.	
	Ferma restando la responsabilità professionale individuale di ciascun Consulente,	
	l'attività presso l'U.L.SS. n. 7 viene organizzata dal Direttore dell'U.O.C. di	
	Cardiochirurgia, d'intesa con la Direzione Medica dell'U.L.SS. n. 7, in maniera tale	
	da non compromettere l'attività istituzionale e assicurare il necessario periodo di	
	riposo volto a garantire il recupero psico-fisico del personale medico coinvolto. Lo	
	svolgimento delle suddette prestazioni di consulenza non dovrà comportare un	
	impegno medio orario del personale interessato superiore alle n. 48 ore settimanali	
	complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta	
	nell'articolo 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n. 161.	
	<b>Articolo 4 – Aspetti economici</b>	
	Per l'attività di consulenza effettuata l'U.L.SS. n. 7 corrisponderà una tariffa oraria,	
	tempo di trasferta escluso, pari a € 113,76 comprensiva dell'IRAP 8,5% a carico	
	dell'U.L.SS. n. 7 e della trattenuta del 5% che affluisce all'U.L.SS. n. 8.	
	L'U.L.SS. n. 7 è tenuta inoltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo il	
	criterio individuato nell'importo forfettario di €/km 0,16 così come disposto dalla	
	circolare regionale del 4 ottobre 2017 prot. n. 414670.	
	Sui compensi l'U.L.SS. n. 7 non opererà alcuna trattenuta di imposta, che verrà	
	invece effettuata dall'U.L.SS. n. 8.	
	<b>Articolo 5 – Trasmissione riepiloghi</b>	

	L'U.L.SS. n. 7, al fine di consentire l'emissione della fattura, si impegna a	
	trasmettere mensilmente alla Direzione Amministrativa di Ospedale dell'U.L.SS. n.	
	8 il riepilogo degli accessi effettuati con l'indicazione del giorno, ora di inizio e di	
	fine servizio, il nominativo del Consulente nonché i chilometri percorsi.	
	<b>Articolo 6 – Modalità di pagamento</b>	
	L'U.L.SS. n. 7 provvederà all'immediata approvazione e liquidazione della fattura	
	che troverà pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria	
	(Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.G.R. n. 337/2010.	
	L'U.L.SS. n. 8, ad avvenuta compensazione delle somme dovute da parte	
	dell'U.L.SS. n. 7, accrediterà i compensi spettanti ai dirigenti medici che hanno	
	prestato l'attività di consulenza, unitamente al rimborso delle spese di viaggio,	
	secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento disciplinante l'attività libero-	
	professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del	
	ruolo sanitario.	
	Ove l'attività di consulenza fosse resa, per qualsiasi motivo, durante l'orario di	
	lavoro, il compenso resta in toto acquisito dall'U.L.SS. n. 8.	
	<b>Articolo 7 – Aspetti assicurativi e di sicurezza:</b>	
	L'U.L.SS. n. 7 provvede a stipulare apposita polizza assicurativa, che copra i	
	consulenti esterni dipendenti dell'U.L.SS. n. 8, o, comunque, a dotarsi di analoghe	
	misure per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).	
	L'U.L.SS. n. 7 garantisce altresì ai consulenti esterni dell'U.L.SS. n. 8 copertura	
	assicurativa per gli infortuni (da cui derivi morte, invalidità permanente, inabilità	
	temporanea) subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale svolta ai sensi	
	del presente contratto, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione	
	dell'accesso alle sedi U.L.SS. n. 7 e del conseguente rientro.	



	Per altre coperture assicurative quali la kasko o altro, essendo l'attività effettuata al	
	di fuori dell'orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento, saranno gli	
	stessi Consulenti a dovervi eventualmente provvedere in proprio.	
	L'U.L.SS. n. 8 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'U.L.SS.	
	n. 7 ed il paziente e comunque verrà tenuta dall'U.L.SS. n. 7 medesima manlevata	
	da qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti.	
	L'U.L.SS. n. 7 dichiara di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della	
	salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.	
	81/2008 e s.mi..	
	<b>Articolo 8 - Dati e sperimentazioni cliniche (riguardanti la sola ex ULSS n. 4)</b>	
	La U.O.C. di Cardiologia dell'Ospedale di Santorso concorda di contribuire allo	
	studio dei risultati delle procedure cardiologiche e cardiocirurgiche gestite in	
	collaborazione con l'U.L.SS. n. 8, offrendo quindi la propria disponibilità a	
	collaborare nella ricerca clinica con la messa a disposizione dei dati clinici e	
	scientifici che verranno concordati con l'Unità Operativa di Cardiocirurgia	
	dell'U.L.SS. n. 8.	
	L'Unità Operativa Complessa di Cardiocirurgia dell'U.L.SS. n. 8 si impegna a	
	condividere con l'Unità Operativa Complessa di Cardiologia dell'Ospedale di	
	Santorso i dati clinici relativi alle prestazioni cardiologiche-cardiocirurgiche	
	eseguite ed ai risultati immediati ed a distanza ottenuti.	
	<b>Articolo 9 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina Responsabile</b>	
	<b>trattamento dati.</b>	
	Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei	
	dati personali" e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e	
	del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con	

	riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla	
	diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a decorrere dal 25	
	maggio 2018, il <b>Titolare</b> del trattamento dei dati relativi all'attività di consulenza in	
	cardiochirurgia è l'U.L.SS. n. 7.	
	L'U.L.SS. n. 7 con separato atto provvederà a nominare l'U.L.SS. n. 8	
	<b>Responsabile del trattamento</b> dei dati personali, anche sensibili, raccolti	
	nell'espletamento delle attività prestate ai sensi del presente contratto, nei limiti	
	strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo,	
	entro comunque i fini istituzionali dell'ULSS n. 7 e nel rispetto della precitata	
	normativa in materia.	
	Restano in capo al Titolare del Trattamento, l'ULSS 7, gli obblighi di informazione	
	ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in	
	modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di	
	legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l'effettivo	
	esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 al 21 del Regolamento Europeo 2016/679.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali	
	vigenti in materia di protezione dei dati personali.	
	<b>Articolo 10 – Durata</b>	
	Il presente contratto ha validità dal <b>01/01/2021</b> al <b>31/12/2021</b> e potrà essere	
	rinnovato in seguito ad accordi fra le parti qualora risulti compatibile con	
	l'organizzazione dell'U.L.SS. n. 8 e previa autorizzazione della Regione Veneto.	
	<b>Articolo 11 – Codice Comportamento</b>	
	Come previsto dall'art. 2 co. 3 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 i Consulenti	
	dell'U.L.SS. n. 8 nello svolgimento dell'attività prevista dal presente contratto sono	
	tenuti al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal precitato decreto	

	presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall'U.L.SS. n. 7,	
	pena la risoluzione del rapporto contrattuale.	
	<b>Articolo 12 - Foro competente</b>	
	Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa	
	scaturire dall'esecuzione del presente contratto. In caso contrario per qualunque	
	controversia derivante dal presente contratto è esclusivamente competente il Foro di	
	Vicenza.	
	<b>Articolo 13 – Inadempimento e recesso</b>	
	Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in	
	attuazione del presente contratto si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1453	
	e seguenti del Codice Civile.	
	Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal	
	presente contratto prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da	
	comunicarsi con posta certificata PEC.	
	<b>Articolo 14 - Registrazione ed imposta di bollo</b>	
	Il presente contratto:	
	- è soggetto ad imposta di bollo a carico dell'U.L.SS. n. 7, ai sensi dell'art. 2,	
	allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo virtuale	
	a seguito autorizzazione del Ministero delle Finanze Dipartimento Entrate – sezione	
	staccata di Vicenza n. 18595/98;	
	- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26	
	ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.	
	- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma	
	del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico	
	della parte richiedente.	

- viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L.

241/1990 e s.m.i..

**Articolo 15 – Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Li \_\_\_\_\_

per l'Azienda

per l'Azienda

U.L.SS. n. 7 "Pedemontana"

U.L.SS. n. 8 "Berica"

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(Carlo Bramezza)

(Maria Giuseppina Bonavina)

Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile l'art. 7 "Aspetti assicurativi e di sicurezza".

Letto, approvato e sottoscritto.

Li \_\_\_\_\_,

per l'Azienda

per l'Azienda

U.L.SS. n. 7 "Pedemontana"

U.L.SS. n. 8 "Berica"

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(Carlo Bramezza)

(Maria Giuseppina Bonavina)

**CONTRATTO PER ATTIVITA' DI CONSULENZA**

**IN CHIRURGIA PEDIATRICA**

**TRA**

**l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"**, di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8",  
con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita  
IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Maria  
Giuseppina Bonavina (nata a Palmi (RC) il 19/05/1957 Cod. Fisc.  
BNVMGS57E59G288F);

**E**

**l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana"**, di seguito denominata anche U.L.SS. n. 7,  
con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice  
fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dr. Carlo  
Bramezza (nato a Treviso il 4/05/1967 Cod. Fisc. BRMCRL67E04L407D);

**PREMESSO CHE**

- Alla luce delle "Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali in area pediatrico-adolescenziale" (dieci linee di azione, Ministero della Salute 31.10.2016) ed alla luce di bisogni assistenziali mutati ed in evoluzione, la realizzazione di un modello di Chirurgia Pediatrica provinciale che possa fornire un servizio sempre più efficiente e capillare al paziente è interesse condiviso dalle Aziende della Provincia di Vicenza,
- Gli obiettivi della rete clinica sono:
- garantire alti standard qualità assistenziale;
  - creare dei PDTA condivisi con gli Ospedali *Spoke* della provincia
  - centralizzare il più possibile i pazienti "chirurgici" che non possono

	essere studiati e operati negli ospedali periferici;	
	- formare un team chirurgico itinerante che possa eseguire periodicamente nei Centri <i>Spoke</i> della Provincia consulenze specialistiche (ambulatori, diagnosi prenatale, etc.);	
	- ridurre le potenziali fughe verso altre provincie o regioni;	
	- valorizzare i Centri <i>Spoke</i> che potrebbero soddisfare al meglio la popolazione pediatrica a loro afferente garantendo un servizio altamente specializzato di consulenza chirurgica.	
	➤ L'U.L.SS. n. 7 al fine di assicurare un'offerta assistenziale appropriata ai pazienti pediatrici del suo territorio, ha manifestato la volontà di aderire alla partecipazione al modello di una rete provinciale per la Chirurgia Pediatrica nella logica dell' <i>Hub&amp;Spoke</i> , avvalendosi, anche per l'anno 2021, della collaborazione del personale medico della U.O.C. di Chirurgia Pediatrica dell'U.L.SS. n. 8 per l'attuazione dei compiti inerenti le finalità clinico-assistenziali della rete provinciale;	
	➤ la Regione Veneto con nota prot. n. 51187 del 3 febbraio 2021 ha autorizzato la prosecuzione del contratto secondo quanto stabilito dal Protocollo di Intesa sulle linee guida di cui all'allegato A) della D.G.R.V. 13 luglio 2015 n. 866;	
	➤ l'attività di consulenza in argomento rientra fra quelle disciplinate dall'art. 117 c. 2. lett. a) del CCNL dell'Area Sanità del 19/12/2019 nonché dall'art. 34 - Attività di consulenza e consulto del vigente Regolamento Aziendale sulla disciplina dell'attività libero professionale intramuraria, approvato da ultimo con deliberazione n. 219 del 19.02.2020;	
	➤ l'U.L.SS. n. 8 ha verificato la disponibilità dei "Consulenti" che svolgeranno	

	<p>dette attività a favore dell'U.L.SS. n. 7 (Ospedale San Bassiano e di Santorso), a fronte di specifici compensi, al di fuori dell'orario di lavoro nelle</p>	
	<p>forme previste dalla delibera di cui al punto precedente e compatibilmente con</p>	
	<p>gli impegni istituzionali.</p>	
	<p><b>TUTTO CIO' PREMESSO</b></p>	
	<p><b>SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE</b></p>	
	<p><b>Articolo 1 - Oggetto</b></p>	
	<p>L'U.L.SS. n. 8, avvalendosi del proprio personale medico con rapporto di lavoro esclusivo, garantisce all'U.L.SS. n. 7 attività ambulatoriale da parte dei propri</p>	
	<p>Chirurghi Pediatri in servizio presso l'U.O.C. di Chirurgia Pediatria, per l'attuazione</p>	
	<p>dei compiti inerenti le finalità istituzionali.</p>	
	<p><b>Articolo 2 – Obblighi dell'U.L.SS. n. 8</b></p>	
	<p>Le attività di consulenza in ambito di prestazioni specialistiche ambulatoriali svolte</p>	
	<p>dal personale medico dell'U.O.C. di Chirurgia Pediatria di Vicenza avverranno al di</p>	
	<p>fuori dell'orario di lavoro e compatibilmente con gli impegni di servizio e si</p>	
	<p>svolgeranno nel seguente modo:</p>	
	<p>a) - DISTRETTO 1: presso l'Ospedale S. Bassiano un accesso mensile di 6 ore circa</p>	
	<p>escluso il tempo necessario per la trasferta, fatta salva eventuale diversa esigenza.</p>	
	<p>b) - DISTRETTO 2: presso l'Ospedale Santorso un accesso mensile di 6 ore circa</p>	
	<p>escluso il tempo necessario per la trasferta, fatta salva eventuale diversa esigenza.</p>	
	<p><b>Articolo 3 – Modalità di esecuzione</b></p>	
	<p>L'attività erogata in attuazione del presente contratto costituisce, per i Consulenti</p>	
	<p>dell'U.L.SS. n. 8, attività aziendale a pagamento e i relativi compensi introitati e</p>	
	<p>pagati dall'U.L.SS. n. 8 saranno assimilati al regime fiscale del lavoro dipendente.</p>	
	<p>Ferma restando la responsabilità professionale individuale di ciascun Consulente,</p>	

	l'attività presso l'U.L.SS. n. 7 viene organizzata dal Direttore dell'U.O.C. di	
	Chirurgia Pediatrica, d'intesa con la Direzione Medica dell'U.L.SS. n. 7, in maniera	
	tale da non compromettere l'attività istituzionale e assicurare il necessario periodo di	
	riposo volto a garantire il recupero psico-fisico del personale medico coinvolto. Lo	
	svolgimento delle suddette prestazioni di consulenza non dovrà comportare un	
	impegno medio orario del personale interessato superiore alle n. 48 ore settimanali	
	complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta	
	nell'articolo 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n. 161.	
	<b>Articolo 4 – Aspetti economici</b>	
	Per l'attività di consulenza effettuata l'U.L.SS. n. 7 corrisponderà una tariffa oraria,	
	tempo di trasferta escluso, pari a € 113,76 comprensiva dell'IRAP 8,5% a carico	
	dell'U.L.SS. n. 7 e della trattenuta del 5% che affluisce all'U.L.SS. n. 8. L'U.L.SS.	
	n. 7 è tenuta inoltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo il criterio	
	individuato nell'importo forfettario di €/km 0,16 così come disposto dalla circolare	
	regionale del 4 ottobre 2017 prot. n. 414670.	
	Sui compensi l'U.L.SS. n. 7 non opererà alcuna trattenuta di imposta, che verrà	
	invece effettuata dall'U.L.SS. n. 8.	
	<b>Articolo 5 – Trasmissione riepiloghi</b>	
	L'U.L.SS. n. 7, al fine di consentire l'emissione della fattura, si impegna a	
	trasmettere mensilmente alla Direzione Amministrativa di Ospedale dell'U.L.SS. n.	
	8 il riepilogo degli accessi effettuati con l'indicazione del giorno, ora di inizio e di	
	fine servizio, il nominativo del Consulente nonché i chilometri percorsi.	
	<b>Articolo 6 – Modalità di pagamento</b>	
	L'U.L.SS. n. 7 provvederà all'immediata approvazione e liquidazione della fattura	
	che troverà pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria	



	(Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.G.R. n. 337/2010.	
	L'U.L.SS. n. 8, ad avvenuta compensazione delle somme dovute da parte	
	dell'U.L.SS. n. 7, accrediterà i compensi spettanti ai dirigenti medici che hanno	
	prestato l'attività di consulenza, unitamente al rimborso delle spese di viaggio,	
	secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento disciplinante l'attività libero-	
	professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del	
	ruolo sanitario.	
	Ove l'attività di consulenza fosse resa, per qualsiasi motivo, durante l'orario di	
	lavoro, il compenso resta in toto acquisito dall'U.L.SS. n. 8.	
	<b>Articolo 7 – Aspetti assicurativi e di sicurezza</b>	
	L'U.L.SS. n. 7 provvede a stipulare apposita polizza assicurativa, che copra i	
	consulenti esterni dipendenti dell'U.L.SS. n. 8, o, comunque, a dotarsi di analoghe	
	misure per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).	
	L'U.L.SS. n. 7 garantisce altresì ai consulenti esterni dell'U.L.SS. n. 8 copertura	
	assicurativa per gli infortuni (da cui derivi morte, invalidità permanente, inabilità	
	temporanea) subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale svolta ai sensi	
	del presente contratto, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione	
	dell'accesso alle sedi U.L.SS. n. 7 e del conseguente rientro.	
	Per altre coperture assicurative quali la kasko o altro, essendo l'attività effettuata al	
	di fuori dell'orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento, saranno gli	
	stessi Consulenti a dovervi eventualmente provvedere in proprio.	
	L'U.L.SS. n. 8 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'U.L.SS.	
	n. 7 ed il paziente e comunque verrà tenuta dall'U.L.SS. n. 7 medesima manlevata	
	da qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti.	
	L'U.L.SS. n. 7 dichiara di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della	

	salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.	
	81/2008 e s.mi..	
	<b>Articolo 8 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina Responsabile</b>	
	<b>trattamento dati.</b>	
	Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei	
	dati personali” e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e	
	del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con	
	riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla	
	diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea a decorrere dal 25	
	maggio 2018, il <b>Titolare</b> del trattamento dei dati relativi all’attività di consulenza in	
	cardiochirurgia è l’U.L.SS. n. 7.	
	Con separato atto l’U.L.SS. n. 7 provvederà a nominare l’U.L.SS. n. 8 <b>Responsabile</b>	
	<b>del trattamento</b> dei dati personali, anche sensibili, raccolti nell’espletamento delle	
	attività prestate ai sensi del presente contratto, nei limiti strettamente necessari allo	
	svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini	
	istituzionali dell’ULSS n. 7 e nel rispetto della precitata normativa in materia.	
	Restano in capo al Titolare del Trattamento, l’ULSS 7, gli obblighi di informazione	
	ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in	
	modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di	
	legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l’effettivo	
	esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 al 21 del Regolamento Europeo 2016/679.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali	
	vigenti in materia di protezione dei dati personali.	
	<b>Articolo 9 – Durata</b>	
	Il presente contratto ha validità dal <b>01/01/2021 al 31/12/2021</b> e potrà essere	

	rinnovato in seguito ad accordi fra le parti qualora risulti compatibile con	
	l'organizzazione dell'U.L.SS. n. 8 e previa autorizzazione della Regione Veneto.	
	<b>Articolo 10 – Codice Comportamento</b>	
	Come previsto dall'art. 2 co. 3 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 i Consulenti	
	dell'U.L.SS. n. 8 nello svolgimento dell'attività prevista dal presente contratto sono	
	tenuti al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal precitato decreto	
	presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall'U.L.SS. n. 7,	
	pena la risoluzione del rapporto contrattuale.	
	<b>Articolo 11 - Foro competente</b>	
	Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa	
	scaturire dall'esecuzione del presente contratto.	
	In caso contrario per qualunque controversia derivante dal presente contratto è	
	esclusivamente competente il Foro di Vicenza.	
	<b>Articolo 12 – Inadempimento e recesso</b>	
	Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in	
	attuazione del presente contratto si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1453	
	e seguenti del Codice Civile.	
	Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal	
	presente contratto prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da	
	comunicarsi con posta certificata PEC.	
	<b>Articolo 13 - Registrazione ed imposta di bollo</b>	
	Il presente contratto:	
	- è soggetto ad imposta di bollo a carico dell'U.L.SS. n. 7, ai sensi dell'art. 2,	
	allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo	

	virtuale a seguito autorizzazione del Ministero delle Finanze Dipartimento	
	Entrate – Sezione staccata di Vicenza n.18595/98;	
	- è esente da I.V.A., ai sensi dell’art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre	
	1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;	
	- è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5°, 2° comma del	
	D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a	
	carico della parte richiedente;	
	- viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 15 comma 2 bis della L.	
	241/1990 e s.m.i..	
	<b>Articolo 14 – Norma di rinvio</b>	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le	
	vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali	
	in materia.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	Li _____	
	per l’Azienda	per l’Azienda
	U.L.SS. n. 7 “Pedemontana”	U.L.SS. n. 8 “Berica”
	IL DIRETTORE GENERALE	IL DIRETTORE GENERALE
	_____	_____
	(Carlo Bramezza)	(Maria Giuseppina Bonavina)
	Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del	
	codice civile l’art. 7 “Aspetti assicurativi e di sicurezza”.	
	Letto, approvato e sottoscritto.	
	Li _____	



**CONTRATTO PER ATTIVITA' DI CONSULENZA**

**IN FISICA SANITARIA**

**TRA**

**l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"**, di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8",

con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita

IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Maria

Giuseppina Bonavina (nata a Palmi (RC) il 19/05/1957 Cod. Fisc.

BNVMGS57E59G288F);

**E**

**l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana"**, di seguito denominata anche U.L.SS. n. 7,

con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice

fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dr. Carlo

Bramezza (nato a Treviso il 4/05/1967 Cod. Fisc. BRMCRL67E04L407D);

**PREMESSO CHE**

- l'U.L.SS. n. 7 ha manifestato con specifica richiesta all'U.L.SS. n. 8 la

volontà di avvalersi, anche per l'anno 2021, della collaborazione del proprio

personale sanitario con rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno indeterminato

dell'U.O.C. di Fisica Sanitaria per l'attuazione dei compiti inerenti le finalità

istituzionali;

- la Regione Veneto con nota prot. n. 51187 del 3 febbraio 2021 ha autorizzato

la prosecuzione del contratto secondo quanto stabilito dal Protocollo di Intesa sulle

linee guida di cui all'allegato A) della D.G.R.V. 13 luglio 2015 n. 866;

- l'attività di consulenza in argomento rientra fra quelle disciplinate dall'art.

117 c. 2. lett. a) del CCNL dell'Area Sanità del 19/12/2019 nonché dall'art. 34 -

Attività di consulenza e consulto del vigente Regolamento Aziendale sulla disciplina

	dell'attività libero professionale intramuraria, approvato da ultimo con deliberazione	
	n. 219 del 19.02.2020;	
	- l'U.L.SS. n. 8 ha verificato la disponibilità dei "Consulenti" che svolgeranno	
	dette attività a favore dell'U.L.SS. n. 7, a fronte di specifici compensi, al di fuori	
	dell'orario di lavoro nelle forme previste dalla delibera di cui al punto precedente e	
	compatibilmente con gli impegni istituzionali.	
	<b>TUTTO CIO' PREMESSO</b>	
	<b>SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE</b>	
	<b>Articolo 1 - Oggetto</b>	
	L'U.L.SS. n. 7, in seguito ad accordi intercorsi, affida all'U.L.SS. n. 8 le funzioni di	
	Esperto di radioprotezione (D.Lgs n. 101/2020) e di Specialista in Fisica Medica	
	(D.Lgs n. 101/2020) relativamente all'attività di radiologia, di Esperto Responsabile	
	per la Sicurezza in Risonanza Magnetica (D.M. 10/08/2018) e Addetto alla sicurezza	
	Laser (ex D.Lgs. n. 81/2008 e norme specifiche).	
	I consulenti dell'U.L.SS. 8, in possesso delle qualifiche sopra indicate, effettueranno	
	controlli sulle misure di radioprotezione adottate dall'U.L.SS. 7 e controlli di qualità	
	sulla sicurezza delle attrezzature. Effettueranno inoltre valutazioni dosimetriche, sul	
	sistema di dosaggio e, infine, forniranno informazioni relativamente all'esposizione	
	radiologica del personale e dei pazienti trattati.	
	<b>Articolo 2 – Obbligazioni dell'U.L.SS. n. 8</b>	
	Le attività di consulenza svolte dal personale sanitario dell'U.O.C. di Fisica Sanitaria	
	di Vicenza avverranno al di fuori dell'orario di lavoro e compatibilmente con gli	
	impegni di servizio e si svolgeranno come di seguito specificato:	
	a) DISTRETTO 1- Ospedale di San Bassiano (ex Ulss n. 3): sono previsti	
	presumibilmente n. 35 accessi annui della durata di circa n. 4 ore ciascuno,	

	escluso il tempo necessario per la trasferta, eventuale elaborazione dei dati	
	anche presso l'U.L.SS. n 8. All'interno del monte ore suindicato il Consulente	
	dovrà garantire i controlli secondo la normativa vigente, in base al calendario	
	specifico, salvo anomalie o malfunzionamenti.	
	b) DISTRETTO 2 - Ospedale di Santorso (ex Ulss n. 4): sono previsti	
	presumibilmente n. 48 accessi annui della durata di circa n. 4 ore ciascuno,	
	escluso il tempo necessario per la trasferta, eventuale elaborazione dei dati	
	anche presso l'U.L.SS. n 8. All'interno del monte ore suindicato il Consulente	
	dovrà garantire i controlli secondo la normativa vigente, in base al calendario	
	specifico, salvo anomalie o malfunzionamenti.	
	Il preventivo orario annuale di cui sopra presuppone che tutti i controlli saranno	
	effettuati dal personale dell'U.O.C. di Fisica Sanitaria di Vicenza e che il trasporto	
	della strumentazione da e per l'U.L.SS. n. 7 sarà effettuato a cura del personale	
	dell'U.O.C. medesima. La presente previsione di impegno orario si intende per la	
	dotazione di apparecchiature esistente.	
	Si precisa che per le apparecchiature radiologiche le frequenze sono quelle stabilite	
	dell'Istituto Superiore di Sanità e dall'ANPEQ.	
	La frequenza dei controlli in Risonanza Magnetica è stabilita dal D.M. 10/08/2018.	
	La frequenza della valutazione dei rischi associati ai sistemi laser è stabilita dal	
	D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..	
	L'Esperto di Radioprotezione dovrà inoltre garantire la corretta tenuta delle schede	
	dosimetriche personali, la valutazione dei rischi individuali e tutto quanto previsto	
	dall'art. 109 del D.Lgs 101/2020; per la gestione delle schede dosimetriche personali	
	e per tutta l'attività strettamente burocratica si avvarrà di personale amministrativo	
	dell'U.L.SS. n. 7.	



	<b>Articolo 3 – Modalità di esecuzione</b>	
	Le prestazioni di cui all'art. 1 sono effettuate dal personale dell'U.O.C. di Fisica	
	Sanitaria dell'U.L.SS. n. 8, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente,	
	al di fuori dell'orario di lavoro e compatibilmente con gli impegni di servizio.	
	Al Consulente sono attribuiti per legge, sul piano tecnico, poteri d'iniziativa, cui	
	sono connesse responsabilità specifiche.	
	L'attività erogata in attuazione del presente contratto costituisce, per i Consulenti	
	dell'U.L.SS. n. 8, attività aziendale a pagamento e i relativi compensi introitati e	
	pagati dall'U.L.SS. n. 8 saranno assimilati al regime fiscale del lavoro dipendente.	
	Ferma restando la responsabilità professionale individuale di ciascun Consulente,	
	l'attività presso l'U.L.SS. n. 7 viene organizzata dal Direttore dell'U.O.C. di Fisica	
	Sanitaria, d'intesa con la Direzione Medica Ospedaliera dell'U.L.SS. n. 7, in maniera	
	tale da non compromettere l'attività istituzionale e assicurare il necessario periodo di	
	riposo volto a garantire il recupero psico-fisico del personale fisico coinvolto. Lo	
	svolgimento delle suddette prestazioni di consulenza non dovrà comportare un	
	impegno medio orario del personale interessato superiore alle n. 48 ore settimanali	
	complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta	
	nell'articolo 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n. 161.	
	<b>Articolo 4 – Aspetti economici</b>	
	Per l'attività di consulenza effettuata l'U.L.SS. n. 7 corrisponderà una tariffa oraria,	
	tempo di trasferta escluso, pari a € 113,76 comprensiva dell'IRAP 8,5% a carico	
	dell'U.L.SS. n. 7 e della trattenuta del 5% che affluisce all'U.L.SS. n. 8.	
	L'U.L.SS. n. 7 è tenuta inoltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo il	
	criterio individuato nell'importo forfettario di €/km 0,16 così come disposto dalla	
	circolare regionale del 4 ottobre 2017 prot. n. 414670.	

	Sui compensi l'U.L.SS. n. 7 non opererà alcuna trattenuta di imposta, che verrà	
	invece effettuata dall'U.L.SS. n. 8.	
	<b>Articolo 5 – Trasmissione riepiloghi</b>	
	L'U.L.SS. n. 7, al fine di consentire l'emissione della fattura, si impegna a	
	trasmettere mensilmente alla Direzione Amministrativa di Ospedale dell'U.L.SS. n.	
	8 il riepilogo degli accessi effettuati con l'indicazione del giorno, ora di inizio e di	
	fine servizio, il nominativo del Consulente nonché i chilometri percorsi.	
	<b>Articolo 6 – Modalità di pagamento</b>	
	L'U.L.SS. n. 7 provvederà all'immediata approvazione e liquidazione della fattura	
	che troverà pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria	
	(Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.G.R. n. 337/2010.	
	L'U.L.SS. n. 8, ad avvenuta compensazione delle somme dovute da parte	
	dell'U.L.SS. n. 7, accrediterà i compensi spettanti ai dirigenti medici che hanno	
	prestato l'attività di consulenza, unitamente al rimborso delle spese di viaggio,	
	secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento disciplinante l'attività libero-	
	professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del	
	ruolo sanitario.	
	Ove l'attività di consulenza fosse resa, per qualsiasi motivo, durante l'orario di	
	lavoro, il compenso resta in toto acquisito dall'U.L.SS. n. 8.	
	<b>Articolo 7 – Aspetti assicurativi e di sicurezza</b>	
	L'U.L.SS. n. 7 provvede a stipulare apposita polizza assicurativa, che copra i	
	consulenti esterni dipendenti dell'U.L.SS. n. 8, o, comunque, a dotarsi di analoghe	
	misure per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).	
	L'U.L.SS. n. 7 garantisce altresì ai consulenti esterni dell'U.L.SS. n. 8 copertura	
	assicurativa per gli infortuni (da cui derivi morte, invalidità permanente, inabilità	

	temporanea) subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale svolta ai sensi	
	del presente contratto, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione	
	dell'accesso alle sedi U.L.SS. n. 7 e del conseguente rientro.	
	Per altre coperture assicurative quali la kasko o altro, essendo l'attività effettuata al	
	di fuori dell'orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento, saranno gli	
	stessi Consulenti a dovervi eventualmente provvedere in proprio.	
	L'U.L.SS. n. 8 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'U.L.SS.	
	n. 7 ed il paziente e comunque verrà tenuta dall'U.L.SS. n. 7 medesima manlevata da	
	qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti.	
	L'U.L.SS. n. 7 dichiara di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della	
	salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.	
	81/2008 e s.mi..	
	<b>Articolo 8 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina Responsabile</b>	
	<b>trattamento dati.</b>	
	Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei	
	dati personali" e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e	
	del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con	
	riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla	
	diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a decorrere dal 25	
	maggio 2018, il <b>Titolare</b> del trattamento dei dati relativi all'attività di consulenza in	
	cardiochirurgia è l'U.L.SS. n. 7.	
	Con separato atto l'U.L.SS. n. 7 provvederà a nominare l'U.L.SS. n. 8 <b>Responsabile</b>	
	<b>del trattamento</b> dei dati personali, anche sensibili, raccolti nell'espletamento delle	
	attività prestate ai sensi del presente contratto, nei limiti strettamente necessari allo	
	svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini	

	istituzionali dell'ULSS n. 7 e nel rispetto della precitata normativa in materia.	
	Restano in capo al Titolare del Trattamento, l'ULSS 7, gli obblighi di informazione	
	ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in	
	modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di	
	legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l'effettivo	
	esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 al 21 del Regolamento Europeo 2016/679.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali	
	vigenti in materia di protezione dei dati personali.	
	<b>Articolo 9 – Durata</b>	
	Il presente contratto ha validità dal <b>01/01/2021</b> al <b>31/12/2021</b> e potrà essere	
	rinnovato in seguito ad accordi fra le parti qualora risulti compatibile con	
	l'organizzazione dell'U.L.SS. n. 8 e previa autorizzazione della Regione Veneto.	
	<b>Articolo 10 – Codice Comportamento</b>	
	Come previsto dall'art. 2 co. 3 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 i Consulenti	
	dell'U.L.SS. n. 8 nello svolgimento dell'attività prevista dal presente contratto sono	
	tenuti al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal precitato decreto	
	presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall'U.L.SS. n. 7,	
	pena la risoluzione del rapporto contrattuale.	
	<b>Articolo 11 - Foro competente</b>	
	Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa	
	scaturire dall'esecuzione del presente contratto. In caso contrario per qualunque	
	controversia derivante dal presente contratto è esclusivamente competente il Foro di	
	Vicenza.	
	<b>Articolo 12 – Inadempimento e recesso</b>	
	Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in	

	attuazione del presente contratto si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1453	
	e seguenti del Codice Civile. Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere,	
	anche unilateralmente, dal presente contratto prima della scadenza, con preavviso di	
	almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.	
	<b>Articolo 13 - Registrazione ed imposta di bollo</b>	
	Il presente contratto:	
	- è soggetto ad imposta di bollo a carico dell'U.L.SS. n. 7, ai sensi dell'art. 2,	
	allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo virtuale	
	a seguito autorizzazione del Ministero delle Finanze Dipartimento Entrate – sezione	
	staccata di Vicenza n. 18595/98;	
	- è soggetto ad I.V.A.;	
	- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma	
	del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico	
	della parte richiedente.	
	- viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L.	
	241/1990 e s.m.i..	
	<b>Articolo 14 – Norma di rinvio</b>	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le vigenti	
	norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in	
	materia.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	Li _____	
	per l'Azienda	per l'Azienda
	U.L.SS. n. 7 “ Pedemontana”	U.L.SS. n. 8 “Berica”
	IL DIRETTORE GENERALE	IL DIRETTORE GENERALE



**CONTRATTO PER ATTIVITA' DI CONSULENZA**

**IN NEUROCHIRURGIA**

**TRA**

**l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"**, di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8",  
con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita  
IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Maria  
Giuseppina Bonavina (nata a Palmi (RC) il 19/05/1957 Cod. Fisc.  
BNVMGS57E59G288F);

**E**

**l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana"**, di seguito denominata anche U.L.SS. n. 7,  
con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice  
fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dr. Carlo  
Bramezza (nato a Treviso il 4/05/1967 Cod. Fisc. BRMCRL67E04L407D);

**PREMESSO CHE**

- l'U.L.SS. n. 7 ha manifestato con specifica richiesta all'U.L.SS. n. 8 la  
volontà di avvalersi, anche per l'anno 2021, della collaborazione del proprio  
personale medico con rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno indeterminato  
dell'U.O.C. di Neurochirurgia per l'attuazione dei compiti inerenti le finalità  
istituzionali;

- la Regione Veneto con nota prot. n. 51187 del 3 febbraio 2021 ha  
autorizzato la prosecuzione del contratto secondo quanto stabilito dal Protocollo di  
Intesa sulle linee guida di cui all'allegato A) della D.G.R.V. 13 luglio 2015 n. 866;

- l'attività di consulenza in argomento rientra fra quelle disciplinate dall'art.  
117 c. 2. lett. a) del CCNL dell'Area Sanità del 19/12/2019 nonché dall'art. 34 -  
Attività di consulenza e consulto del vigente Regolamento Aziendale sulla disciplina

	dell'attività libero professionale intramuraria, approvato da ultimo con deliberazione	
	n. 219 del 19.02.2020;	
	- l'U.L.SS. n. 8 ha verificato la disponibilità dei "Consulenti" che svolgeranno	
	dette attività a favore dell'U.L.SS. n. 7, a fronte di specifici compensi, al di fuori	
	dell'orario di lavoro nelle forme previste dalla delibera di cui al punto precedente e	
	compatibilmente con gli impegni istituzionali.	
	<b>TUTTO CIO' PREMESSO</b>	
	<b>SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE</b>	
	<b>Articolo 1 - Oggetto</b>	
	L'U.L.SS. n. 8, avvalendosi del proprio personale medico con rapporto di lavoro	
	esclusivo, garantisce all'U.L.SS. n. 7 la consulenza neurochirurgica per l'attuazione	
	dei compiti inerenti le finalità istituzionali.	
	<b>Articolo 2 – Obbligazioni dell'U.L.SS. n. 8</b>	
	Le attività di consulenza svolte dal personale medico dell'U.O.C. di Neurochirurgia	
	di Vicenza avverranno al di fuori dell'orario di lavoro e compatibilmente con gli	
	impegni di servizio e si svolgeranno come di seguito specificato:	
	a) DISTRETTO 1: presso l'Ospedale S. Bassiano (ex U.L.SS. n.3) la consulenza	
	verrà eseguita mediamente n. 2 accessi mensili della durata di n. 3 ore ciascuno	
	escluso il tempo necessario per la trasferta, fatta salva eventuale diversa esigenza.	
	b) DISTRETTO 2: presso l'Ospedale Santorso (ex U.L.SS. n.4) l'attività di	
	consulenza verrà effettuata su richiesta dell'U.L.SS. n. 7 mediamente n. 4 accessi	
	mensili, della durata di n. 4 ore ciascuno, escluso il tempo necessario per la trasferta,	
	fatta salva eventuale diversa esigenza.	
	<b>Articolo 3 – Modalità di esecuzione</b>	
	L'attività erogata in attuazione del presente contratto costituisce, per i Consulenti	



	dell'U.L.SS. n. 8, attività aziendale a pagamento e i relativi compensi introitati e	
	pagati dall'U.L.SS. n. 8 saranno assimilati al regime fiscale del lavoro dipendente.	
	Perma restando la responsabilità professionale individuale di ciascun Consulente,	
	l'attività presso l'U.L.SS. n. 7 viene organizzata dal Direttore dell'U.O.C. di	
	Neurochirurgia, d'intesa con la Direzione Medica dell'U.L.SS. n. 7, in maniera tale	
	da non compromettere l'attività istituzionale e assicurare il necessario periodo di	
	riposo volto a garantire il recupero psico-fisico del personale medico coinvolto. Lo	
	svolgimento delle suddette prestazioni di consulenza non dovrà comportare un	
	impegno medio orario del personale interessato superiore alle n. 48 ore settimanali	
	complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta	
	nell'articolo 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n. 161.	
	<b>Articolo 4 – Aspetti economici</b>	
	Per l'attività di consulenza effettuata l'U.L.SS. n. 7 corrisponderà una tariffa oraria,	
	tempo di trasferta escluso, pari a € 113,76 comprensiva dell'IRAP 8,5% a carico	
	dell'U.L.SS. n. 7 e della trattenuta del 5% che affluisce all'U.L.SS. n. 8.	
	L'U.L.SS. n. 7 è tenuta inoltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo il	
	criterio individuato nell'importo forfettario di €/km 0,16 così come disposto dalla	
	circolare regionale del 4 ottobre 2017 prot. n. 414670.	
	Sui compensi l'U.L.SS. n. 7 non opererà alcuna trattenuta di imposta, che verrà	
	invece effettuata dall'U.L.SS. n. 8.	
	<b>Articolo 5 – Trasmissione riepiloghi</b>	
	L'U.L.SS. n. 7, al fine di consentire l'emissione della fattura, si impegna a	
	trasmettere mensilmente alla Direzione Amministrativa di Ospedale dell'U.L.SS. n.	
	8 il riepilogo degli accessi effettuati con l'indicazione del giorno, ora di inizio e di	
	fine servizio, il nominativo del Consulente nonché i chilometri percorsi.	

#### **Articolo 6 – Modalità di pagamento**

L'U.L.SS. n. 7 provvederà all'immediata approvazione e liquidazione della fattura che troverà pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria (Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.G.R. n. 337/2010.

L'U.L.SS. n. 8, ad avvenuta compensazione delle somme dovute da parte dell'U.L.SS. n. 7, accrediterà i compensi spettanti ai dirigenti medici che hanno prestato l'attività di consulenza, unitamente al rimborso delle spese di viaggio, secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento disciplinante l'attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario. Ove l'attività di consulenza fosse resa, per qualsiasi motivo, durante l'orario di lavoro, il compenso resta in toto acquisito dall'U.L.SS. n. 8.

#### **Articolo 7 – Aspetti assicurativi e di sicurezza**

L'U.L.SS. n. 7 provvede a stipulare apposita polizza assicurativa, che copra i consulenti esterni dipendenti dell'U.L.SS. n. 8, o, comunque, a dotarsi di analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).

L'U.L.SS. n. 7 garantisce altresì ai consulenti esterni dell'U.L.SS. n. 8 copertura assicurativa per gli infortuni (da cui derivi morte, invalidità permanente, inabilità temporanea) subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale svolta ai sensi del presente contratto, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione dell'accesso alle sedi U.L.SS. n. 7 e del conseguente rientro.

Per altre coperture assicurative quali la kasko o altro, essendo l'attività effettuata al di fuori dell'orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento, saranno gli stessi Consulenti a dovervi eventualmente provvedere in proprio.

L'U.L.SS. n. 8 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'U.L.SS. n. 7 ed il paziente e comunque verrà tenuta dall'U.L.SS. n. 7 medesima manlevata

	da qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti.	
	L'U.L.SS. n. 7 dichiara di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della	
	salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.	
	81/2008 e s.mi..	
	<b>Articolo 8 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina Responsabile</b>	
	<b>trattamento dati</b>	
	Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei	
	dati personali” e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e	
	del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con	
	riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla	
	diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea a decorrere dal 25	
	maggio 2018, il <b>Titolare</b> del trattamento dei dati relativi all’attività di consulenza in	
	cardiochirurgia è l’U.L.SS. n. 7.	
	Con separato atto l’U.L.SS. n. 7 provvederà a nominare l’U.L.SS. n. 8 <b>Responsabile</b>	
	<b>del trattamento</b> dei dati personali, anche sensibili, raccolti nell’espletamento delle	
	attività prestate ai sensi del presente contratto, nei limiti strettamente necessari allo	
	svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini	
	istituzionali dell’ULSS 7 e nel rispetto della precitata normativa in materia.	
	Restano in capo al Titolare del Trattamento, l’ULSS 7, gli obblighi di informazione	
	ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in	
	modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di	
	legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l’effettivo	
	esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 al 21 del Regolamento Europeo 2016/679.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali	
	vigenti in materia di protezione dei dati personali.	

	<b>Articolo 9 – Durata</b>	
	Il presente contratto ha validità dal <b>01/01/2021</b> al <b>31/12/2021</b> e potrà essere	
	rinnovato in seguito ad accordi fra le parti qualora risulti compatibile con	
	l'organizzazione dell'U.L.SS. n. 8 e previa autorizzazione della Regione Veneto.	
	<b>Articolo 10 – Codice Comportamento</b>	
	Come previsto dall'art. 2 co. 3 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 i Consulenti	
	dell'U.L.SS. n. 8 nello svolgimento dell'attività prevista dal presente contratto sono	
	tenuti al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal precitato decreto	
	presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall'U.L.SS. n. 7,	
	pena la risoluzione del rapporto contrattuale.	
	<b>Articolo 11 - Foro competente</b>	
	Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa	
	scaturire dall'esecuzione del presente contratto. In caso contrario per qualunque	
	controversia derivante dal presente contratto è esclusivamente competente il Foro di	
	Vicenza.	
	<b>Articolo 12 – Inadempimento e recesso</b>	
	Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in	
	attuazione del presente contratto si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1453	
	e seguenti del Codice Civile. Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere,	
	anche unilateralmente, dal presente contratto prima della scadenza, con preavviso di	
	almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.	
	<b>Articolo 13 - Registrazione ed imposta di bollo</b>	
	Il presente contratto:	
	- è soggetto ad imposta di bollo a carico dell'U.L.SS. n. 7, ai sensi dell'art. 2,	
	allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo virtuale	

	a seguito autorizzazione del Ministero delle Finanze Dipartimento Entrate – sezione	
	staccata di Vicenza n. 18595/98;	
	- è esente da I.V.A., ai sensi dell’art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26	
	ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.	
	- è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5°, 2° comma	
	del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico	
	della parte richiedente.	
	- viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 15 comma 2 bis della L.	
	241/1990 e s.m.i..	
	<b>Articolo 14 – Norma di rinvio</b>	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le	
	vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali	
	in materia.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	Li _____	
	per l’Azienda	per l’Azienda
	U.L.SS. n. 7 “ Pedemontana”	U.L.SS. n. 8 “Berica”
	IL DIRETTORE GENERALE	IL DIRETTORE GENERALE
	_____	_____
	(Carlo Bramezza)	(Maria Giuseppina Bonavina)
	Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del	
	codice civile l’art. 7 “Aspetti assicurativi e di sicurezza”.	
	Letto, approvato e sottoscritto.	
	Li _____,	
	per l’Azienda	per l’Azienda

U.L.SS. n. 7 “ Pedemontana”

U.L.SS. n. 8 “Berica”

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

\_\_\_\_\_

(Carlo Bramezza)

\_\_\_\_\_

(Maria Giuseppina Bonavina)

**CONTRATTO PER ATTIVITA' DI CONSULENZA**

**IN RADIOTERAPIA**

**TRA**

**l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"**, di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8",

con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita

IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Maria

Giuseppina Bonavina (nata a Palmi (RC) il 19/05/1957 Cod. Fisc.

BNVMGS57E59G288F);

**E**

**l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana"**, di seguito denominata anche U.L.SS. n. 7,

con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice

fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dr. Carlo

Bramezza (nato a Treviso il 4/05/1967 Cod. Fisc. BRMCRL67E04L407D);

**PREMESSO CHE**

- l'U.L.SS. n. 7 ha manifestato con specifica richiesta all'U.L.SS. n. 8 la

volontà di avvalersi, anche per l'anno 2021, della collaborazione del proprio

personale medico con rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno indeterminato

dell'U.O.C. di Radioterapia per l'attuazione dei compiti inerenti le finalità

istituzionali;

- la Regione Veneto con nota prot. n. 51187 del 3 febbraio 2021 ha

autorizzato la prosecuzione del rapporto di collaborazione secondo quanto stabilito

dal Protocollo di Intesa sulle linee guida di cui all'allegato A) della D.G.R.V. 13

luglio 2015 n. 866;

- l'attività di consulenza in argomento rientra fra quelle disciplinate dall'art.

117 c. 2. lett. a) del CCNL dell'Area Sanità del 19/12/2019 nonché dall'art. 34 -

	Attività di consulenza e consulto del vigente Regolamento Aziendale sulla disciplina	
	dell'attività libero professionale intramuraria, approvato da ultimo con deliberazione	
	n. 219 del 19.02.2020;	
	- l'U.L.SS. n. 8 ha verificato la disponibilità dei "Consulenti" che svolgeranno	
	dette attività a favore dell'U.L.SS. n. 7, a fronte di specifici compensi, al di fuori	
	dell'orario di lavoro nelle forme previste dal Regolamento aziendale per la	
	disciplina della Attività Libero-Professionale e compatibilmente con gli impegni	
	istituzionali.	
	<b>TUTTO CIO' PREMESSO</b>	
	<b>SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE</b>	
	<b>Articolo 1 - Oggetto</b>	
	L'U.L.SS. n. 8, avvalendosi del proprio personale medico con rapporto di lavoro	
	esclusivo, garantisce all'U.L.SS. n. 7 la consulenza in Radioterapia per l'attuazione	
	dei compiti inerenti le finalità istituzionali.	
	<b>Articolo 2 – Obbligazioni dell'U.L.SS. n. 8</b>	
	Le attività di consulenza svolte dal personale medico dell'U.O.C. di Radioterapia di	
	Vicenza avverranno al di fuori dell'orario di lavoro e compatibilmente con gli	
	impegni di servizio e si svolgeranno come di seguito specificato:	
	DISTRETTO 1) presso l'Ospedale di Bassano: mediante n. 2 accessi mensili	
	programmati della durata non superiore a n. 5 ore escluso il tempo necessario per la	
	trasferta, fatta salva eventuale diversa esigenza.	
	<b>Articolo 3 – Modalità di esecuzione</b>	
	L'attività erogata in attuazione del presente contratto costituisce, per i Consulenti	
	dell'U.L.SS. n. 8, attività aziendale a pagamento e i relativi compensi introitati e	
	pagati dall'U.L.SS. n. 8 saranno assimilati al regime fiscale del lavoro dipendente.	



	<p>Ferma restando la responsabilità professionale individuale di ciascun Consulente,</p>	
	<p>l'attività presso l'U.L.SS. n. 7 viene organizzata dal Direttore dell'U.O.C. di</p>	
	<p>Radioterapia, d'intesa con la Direzione Medica dell'U.L.SS. n. 7, in maniera tale da</p>	
	<p>non compromettere l'attività istituzionale e assicurare il necessario periodo di riposo</p>	
	<p>volto a garantire il recupero psico-fisico del personale medico coinvolto. Lo</p>	
	<p>svolgimento delle suddette prestazioni di consulenza non dovrà comportare un</p>	
	<p>impegno medio orario del personale interessato superiore alle n. 48 ore settimanali</p>	
	<p>complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta</p>	
	<p>nell'articolo 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n. 161.</p>	
	<p><b>Articolo 4 – Aspetti economici</b></p>	
	<p>Per l'attività di consulenza effettuata l'U.L.SS. n. 7 corrisponderà una tariffa oraria,</p>	
	<p>tempo di trasferta escluso, pari a € 113,76 comprensiva dell'IRAP 8,5% a carico</p>	
	<p>dell'U.L.SS. n. 7 e della trattenuta del 5% che affluisce all'U.L.SS. n. 8. L'U.L.SS.</p>	
	<p>n. 7 è tenuta inoltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo il criterio</p>	
	<p>individuato nell'importo forfettario di €/km 0,16 così come disposto dalla circolare</p>	
	<p>regionale del 4 ottobre 2017 prot. n. 414670. Sui compensi l'U.L.SS. n. 7 non</p>	
	<p>opererà alcuna trattenuta di imposta, che verrà invece effettuata dall'U.L.SS. n. 8.</p>	
	<p><b>Articolo 5 – Trasmissione riepiloghi</b></p>	
	<p>L'U.L.SS. n. 7, al fine di consentire l'emissione della fattura, si impegna a</p>	
	<p>trasmettere mensilmente alla Direzione Amministrativa di Ospedale dell'U.L.SS. n.</p>	
	<p>8 il riepilogo degli accessi effettuati con l'indicazione del giorno, ora di inizio e di</p>	
	<p>fine servizio, il nominativo del Consulente nonché i chilometri percorsi.</p>	
	<p><b>Articolo 6 – Modalità di pagamento</b></p>	
	<p>L'U.L.SS. n. 7 provvederà all'immediata approvazione e liquidazione della fattura</p>	
	<p>che troverà pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria</p>	

(Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.G.R. n. 337/2010.

L'U.L.SS. n. 8, ad avvenuta compensazione delle somme dovute da parte dell'U.L.SS. n. 7, accrediterà i compensi spettanti ai dirigenti medici che hanno prestato l'attività di consulenza, unitamente al rimborso delle spese di viaggio, secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento disciplinante l'attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario. Ove l'attività di consulenza fosse resa, per qualsiasi motivo, durante l'orario di lavoro, il compenso resta in toto acquisito dall'U.L.SS. n. 8.

#### **Articolo 7 – Aspetti assicurativi e di sicurezza**

L'U.L.SS. n. 7 provvede a stipulare apposita polizza assicurativa, che copra i consulenti esterni dipendenti dell'U.L.SS. n. 8, o, comunque, a dotarsi di analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.). L'U.L.SS. n. 7 garantisce altresì ai consulenti esterni dell'U.L.SS. n. 8 copertura assicurativa per gli infortuni (da cui derivi morte, invalidità permanente, inabilità temporanea) subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale svolta ai sensi del presente contratto, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione dell'accesso alle sedi U.L.SS. n. 7 e del conseguente rientro. Per altre coperture assicurative quali la kasko o altro, essendo l'attività effettuata al di fuori dell'orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento, saranno gli stessi Consulenti a dovervi eventualmente provvedere in proprio. L'U.L.SS. n. 8 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'U.L.SS. n. 7 ed il paziente e comunque verrà tenuta dall'U.L.SS. n. 7 medesima manlevata da qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti. L'U.L.SS. n. 7 dichiara di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.mi..

## **Articolo 8 – Trattamento dei dati personali**

Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea a decorrere dal 25 maggio 2018, il **Titolare** del trattamento dei dati relativi all’attività di consulenza in cardiocirurgia è l’U.L.SS. n. 7.

Con separato atto l’U.L.SS. n. 7 provvederà a nominare l’U.L.SS. n. 8 **Responsabile del trattamento** dei dati personali, anche sensibili, raccolti nell’espletamento delle attività prestate ai sensi del presente contratto, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali dell’ULSS 7 e nel rispetto della precitata normativa in materia.

Restano in capo al Titolare del Trattamento, l’ULSS 7, gli obblighi di informazione ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l’effettivo esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 al 21 del Regolamento Europeo 2016/679.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

## **Articolo 9 – Durata**

Il presente contratto ha validità dal 01/01/2021 al 31/12/2021 e potrà essere rinnovato in seguito ad accordi fra le parti qualora risulti compatibile con l’organizzazione dell’U.L.SS. n. 8 e previa autorizzazione della Regione Veneto.

## **Articolo 10 – Codice Comportamento**

	<p>Come previsto dall'art. 2 co. 3 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 i Consulenti</p>	
	<p>dell'U.L.SS. n. 8 nello svolgimento dell'attività prevista dal presente contratto sono</p>	
	<p>tenuti al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal precitato decreto</p>	
	<p>presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall'U.L.SS. n. 7,</p>	
	<p>pena la risoluzione del rapporto contrattuale.</p>	
	<p><b>Articolo 11 - Foro competente</b></p>	
	<p>Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa</p>	
	<p>scaturire dall'esecuzione del presente contratto. In caso contrario per qualunque</p>	
	<p>controversia derivante dal presente contratto è esclusivamente competente il Foro di</p>	
	<p>Vicenza.</p>	
	<p><b>Articolo 12 – Inadempimento e recesso</b></p>	
	<p>Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in</p>	
	<p>attuazione del presente contratto si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1453</p>	
	<p>e seguenti del Codice Civile. Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere,</p>	
	<p>anche unilateralmente, dal presente contratto prima della scadenza, con preavviso di</p>	
	<p>almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.</p>	
	<p><b>Articolo 13 - Registrazione ed imposta di bollo</b></p>	
	<p>Il presente contratto:</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- è soggetto ad imposta di bollo a carico dell'U.L.SS. n. 7, ai sensi dell'art. 2,</li> </ul>	
	<p>allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo virtuale</p>	
	<p>a seguito autorizzazione del Ministero delle Finanze Dipartimento Entrate – sezione</p>	
	<p>staccata di Vicenza n. 18595/98;</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26</li> </ul>	
	<p>ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma</li> </ul>	

del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico

della parte richiedente.

- viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L.

241/1990 e s.m.i..

**Articolo 15 – Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le

vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali

in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Li \_\_\_\_\_

per l'Azienda

per l'Azienda

U.L.SS. n. 7 "Pedemontana"

U.L.SS. n. 8 "Berica"

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(Carlo Bramezza)

(Maria Giuseppina Bonavina)

Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del

codice civile l'art. 7 "*Aspetti assicurativi e di sicurezza*".

Letto, approvato e sottoscritto.

Li \_\_\_\_\_,

per l'Azienda

per l'Azienda

U.L.SS. n. 7 "Pedemontana"

U.L.SS. n. 8 "Berica"

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(Carlo Bramezza)

(Maria Giuseppina Bonavina)